

**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE I CIVILE**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati

Dott. Luigi GRIMALDI PRESIDENTE  
Dott.ssa Federica LA MARCA CONSIGLIERE REL.  
Dott. Alfredo GROSSOCONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS/2015 R.G.

promossa

da

SOCIETÀ SRL

Contro

BANCA S.P.A.

*appellante*

*appellata*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PER L' APPELLANTE**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Torino, in totale riforma della sentenza n. 449/2015 emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione civile, per l'effetto:

in via principale accertata e dichiarata l'inadempienza della convenuta rispetto al negozio transattivo stipulato od in via alternativa dichiarandosi la nullità o l'annullamento del negozio transattivo per errore o dolo; per l'effetto condannare controparte al risarcimento dei danni tutti conseguenti all'accoglimento della domanda di risoluzione e di annullamento o, comunque, condannare in ogni caso al risarcimento dei danni tutti, nella misura pari ad € 28.119,92 o € 37.080,92 od ancora quella maggiore o minore cifra che emergerà in corso di causa, oltre a quella indicata in perizia a firma dr. OMISSIS per esatti € 164.858,37 anche a titolo di ripetizione di indebito, previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca, nonché di ogni clausola di determinazione del tasso di interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale, nonché di commissione di massimo scoperto, anche con riferimento alla violazione L. 108/1996, così dichiarandosi che la convenuta, senza alcun valido titolo ha applicato ed addebitato all'attore importi non dovuti o quella maggiore o minor cifra che emergerà in corso di causa, a seguito di esperenda CTU o con valutazione equitativa, anche tenendosi conto delle condizioni economiche che si sarebbero dovuti e applicare, se si fosse richiamata la convenzione CONSORZIO DI GARANZIA BETA;

Sempre in via principale, atteso l'accoglimento delle domande di risoluzione, nullità o di annullamento, dichiarare comunque la risoluzione brutale con abuso del diritto anche del rapporto con recesso dai rapporti di conto corrente tutti, così condannandosi la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale tutto derivante dai minori redditi ricavabili dai bilanci in atti;

*Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca, n. 2096 del 20 settembre 2017*

in via subordinata, laddove non accolta la domanda principale, dichiarare l'esistenza di dolo incidente o la responsabilità precontrattuale o di abuso del diritto così condannandosi la convenuta alla corresponsione dell'importo di € 28.119,92 o 37.080,92 od ancora quella maggiore o minor cifra che emergerà in corso di causa, a seguito di esperenda CTU o con valutazione equitativa.

In ogni caso dichiarandosi l'abuso del diritto di BANCA SPA per violazione anche degli artt. 1175, 1375 e 1337 c.c., così respingendosi perché infondate in fatto e diritto la teoria della copertura da parte del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 137/07 Trib. Alessandria, Sez. Distaccata di Novi Ligure.

In ogni caso con interessi e rivalutazione sul dovuto dal di dell'evento dannoso al saldo, ex Cass. a S.U. 1712/1995, trattandosi di debito di valore.

In via istruttoria previa consulenza tecnica atta a verificare e rivedere le condizioni economiche praticate da BANCA S.P.A. sui c/c per cui è processo intestati a SOCIETÀ S.R.L. e ciò in relazione alle domande proposte, considerando anche le condizioni che la banca avrebbe dovuto applicare con richiamo alla convenzione CONSORZIO DI GARNAZIA BETA con richiesta di informazioni ex art. 210 c.p.c. ad CONSORZIO DI GARANZIA BETA sulle condizioni economiche da applicarsi nei rapporti tra Banca s.p.a. e dagli iscritti CONSORZIO DI GARANZIA BETA. Previa prova per testi indicandosi il dr. OMISSIS a conferma del suo elaborato peritale, in atti prodotto sub. doc.to 12.

Previo CTU atta a quantificare i danni in termini di minori redditi e conseguiti a danno di SOCIETÀ S.R.L. dalla rottura brutale del rapporto.

Sempre in via istruttoria

Si richiede CTU sul seguente quesito:

- "il C.T.U., esaminata la documentazione agli atti e quella eventualmente prodotta in accordo delle parti, rideterminati il saldo del conto corrente per cui è causa attenendosi ai seguenti criteri:

**DETERMINAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE PRESCRITTE E DEL SALDO RETTIFICATO**

A) Per l'individuazione degli interessi ed altri oneri oggetto di rimesse solutorie, nonché degli interessi ed oneri da considerare, in capitalizzazione semplice, al termine del rapporto o della scadenza/revoca dell'affidamento, si procederà a:

1)ordinare l'estratto conto determinando per ciascuna operazione la data disponibile, secondo gli ordinari criteri previsti per la revocatoria delle rimesse bancarie;

2)ricostruire il saldo capitale (pagamenti/rimesse ed interessi a credito), tenendo separati gli interessi a debito e le altre competenze addebitate dalla banca;

3)determinare il saldo capitale rettificato: in un processo iterativo, si emenderà, volta per volta, il saldo capitale delle rimesse che assumendo la veste di pagamento (saldo in extra fido) verranno prioritariamente rivolte a ripianare gli interessi, debitamente ricalcolati sull'extra fido ricalcolati sull'extra fido rettificato, nonché le spese e gli altri oneri regolarmente contrattualizzate;

4)gli interessi ricalcolati sul capitale entro il fido, mantenuti separati dal capitale rettificato – unitamente ai residui interessi sull'extra fido in regime di capitalizzazione semplice, riportati alla chiusura del conto o in scomputo delle prime rimesse successive alla revoca/scadenza dell'affidamento.

**B) REGOLARE CONTRATTO:**

B1)Applicazione dei tassi e condizioni convenute e gli interessi dovranno e le C.M.S. essere computati con riferimento ai saldi per valuta, secondo i giorni valuta pattuiti in contratto;

**ASSENZA DEL CONTRATTO**

B2)Applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. per gli interessi attivi e passivi, con enucleazione delle CMS e spese;

**CONTRATTO PRIVO DI CONDIZIONI**

*Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca, n. 2096 del 20 settembre 2017*

B3) Applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c. sino a luglio 1992 e successivamente i criteri sostitutivi ex artt. 4 e 5 L. 154 /92 e art. 117 TUB per gli interessi attivi e passivi, con enucleazione delle CMS e spese;

C) CON RISPETTO DELL'ART. 7 DELIBERA CICR 9/2/2000

C1) Applicazione del regime di capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e capitalizzazione semplice per gli interessi debitori.

Successivamente alla delibera COCR 9/2/2000, previa verifica delle condizioni di adeguamento ex art. 7, applicazione, per gli interessi attivi e passivi, della periodicità stabilita;

SENZA RISPETTO DELL'ART. 7 DELIBERA CICR 9/2/2000

C2 – D2) Applicazione del regime di capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e capitalizzazione semplice per gli interessi debitori secondo il procedimento di cui al punto A), sino al termine del rapporto.

D) INAPPLICABILITA' DELL'ART. 2 DELIBERA CICR 9/2/2000 ALL'APERTURA DI CREDITO

D1) applicazione del regime di capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e capitalizzazione semplice per gli interessi debitori e, successivamente alla Delibera CICR 9/2/2000, previa verifica delle condizioni di adeguamento ex art. 7 applicazione, per gli interessi attivi e passivi extra fido, della periodicità stabilita, fatti salvi gli interessi relativi all'affidamento concesso che permangono in capitalizzazione semplice sino al termine del rapporto.”

“Accerti inoltre il CTU sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti precedenti (quindi, tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie e non degli erronei saldi evidenziati nei vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento (contrattuale o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli scalari, o rilevabile dall'analisi delle categorie comunicate alla centrale dei Rischi, o dai contratti di fideiussione ecc.). Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento il CTU consideri “pagate” con i successivi versamenti (extrafido) del correntista solamente le competenze legittime in esubero dell'affidamento e, quindi, prescritte dopo il decorso decennale dalla data in cui è stata effettuata l'operazione”.

Con il favore di compensi di causa di I e II grado.”

PER L' APPELLATA

Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello di SOCIETÀ S.R.L. ex art. 348 bis c.p.c. in quanto privo della ragionevole probabilità di venire accolto in quanto infondato e meramente riproduttivo del già sufficientemente esaustivo giudizio di primo grado e comunque rigettare l'appello di SOCIETÀ S.R.L. confermando la sentenza n. 449/2015 del Tribunale ordinario di Alessandria 28.04.2015;

e comunque occorrendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

- accertare la legittimità dell'intervenuto accordo transattivo del settembre 2007 intercorso tra SOCIETÀ S.R.L. da un lato e Banca S.P.A. (oggi BANCA S.P.A.) dall'altro e conseguentemente dichiarare inammissibili e/o estinte le pretese e le domande dell'attrice tutte, rigettando comunque ogni domanda formulata contro BANCA S.P.A. e ponendo quest'ultima in stato di assolutoria;

- dichiarare l'improcedibilità e/o inesistenza e/o nullità del giudizio e delle domande attrici per violazione del giudicato formale e sostanziale conseguente alla mancata opposizione del Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS/07 emesso il 6.6.2007 dal Tribunale di Alessandria sezione distaccata di Novi Ligure e notificato in data 28.6.2007 per i motivi esposti in parte narrativa rigettando in ogni caso le domande formulate contro BANCA S.P.A.;

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di BANCA S.P.A. (oggi BANCA S.P.A.) per i motivi di cui in narrativa ponendo quest'ultima in stato di assolutoria;

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate da parte attrice nei confronti di BANCA S.P.A. prima del 21/3/06 o, in via subordinata, prima del 21/3/01;

*Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca, n. 2096 del 20 settembre 2017*

-in ogni caso respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti di BANCA S.P.A., ponendo quest'ultima in stato di assolutoria. Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio”.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società appellante intratteneva con BANCA SPA, da epoca risalente nel tempo, contratti di conto corrente e conti anticipi per lo sconto di fatture e RIBA; nel 2006 BANCA revocava con effetto immediato tutti gli affidamenti e nel giugno del 2007 otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 198.032,65 nei confronti di SOCIETÀ S.R.L – debitrice principale - e di OMISSIS – fideiussore -; l'importo richiesto era composto dallo scoperto di tre conti correnti e da rate arretrate e capitale residuo di un mutuo chirografario; veniva notificato agli ingiunti atto di precetto per l'importo complessivo di € 201.492,07.

A seguito di trattative le parti raggiungevano un accordo emergente dalla lettera del 4.9.2007 del legale degli appellanti contenente la proposta di pagamento, a saldo e stralcio di quanto richiesto con il d.i., della somma di € 160.000,00 a fronte della rinuncia di BANCA SPA ad avvalersi del d.i. notificato agli ingiunti, e dalla lettera del 21.9.2007 di BANCA SPA di accettazione della proposta.

SOCIETÀ S.R.L versava dunque in data 25.9.2007 la somma di € 160.000,00 e BANCA SPA inviava la missiva del 27.9.2007 comunicando che la banca considerava definito a saldo e stralcio il suo credito e che pertanto la Banca nulla avrebbe più preteso da SOCIETÀ S.R.L e da FIDEIUSSORE.

Peraltro in data 12.11.2007 SOCIETÀ DI FINANZIAMENTO (che aveva agevolato i finanziamenti di SOCIETÀ S.R.L presso BANCA) pagava a BANCA la somma di € 19.806,37 affermando (nella lettera del 7.2.2008 a SOCIETÀ S.R.L) che tale pagamento si inseriva nell'ambito del più ampio accordo stragiudiziale intervenuto fra SOCIETÀ S.R.L e la Banca in base al quale la società appellante versava la somma di € 160.000 e SOCIETÀ DI FINANZIAMENTO una parte residua. Anche CONSORZIO DI GARANZIA BETA con lettera dell'11.2.2008 precisava di aver versato a BANCA l'importo di € 8.513,55. Entrambi gli importi erano costituiti dai versamenti effettuati in precedenza da SOCIETÀ S.R.L alle due Confidi.

Alla luce di quanto esposto SOCIETÀ S.R.L conveniva BANCA dinanzi al Tribunale di Alessandria allegando l'inadempimento della banca e chiedendo la risoluzione della transazione o l'annullamento della stessa per dolo; di conseguenza, una volta ritenuta non efficace la transazione, chiedeva l'accertamento dell'esatto debito mediante epurazione delle condizioni illegittime praticate (interessi, capitalizzazione, cms, altri oneri, usura) e la condanna della Banca al pagamento di quanto versato per tali addebiti illegittimi oltre alla somma di € 28.119,92 pari a quanto versato da CONSORZIO DI GARANZIA ALFA e Uninfidi alla banca; produceva perizia di parte di ricalcolo del conto.

Si costituiva la banca convenuta contestando le domande di risoluzione e annullamento della transazione; precisava che comunque nel caso in cui la transazione fosse considerata non più vincolante fra le parti la Banca avrebbe potuto azionare il d.i. ormai passato in giudicato per la somma capitale di € 198.032,65 e rilevava che tutte le doglianze e pretese avanzate dall'attrice (e riferite ad addebiti illegittimi) non erano più proponibili stante il giudicato; contestava comunque nel merito tali doglianze.

Depositata le memorie ex art. 183 6° comma c.p.c., senza espletamento di attività istruttoria, con sentenza del 28.4.2015 il Tribunale di Alessandria rigettava le domande di SOCIETÀ S.R.L condannandola alla rifusione delle spese di causa.

*Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca, n. 2096 del 20 settembre 2017*

Riteneva il Tribunale che: - la domanda di risoluzione per inadempimento della transazione intervenuta fra le parti era infondata; infatti l'escussione di CONSORZIO DI GARANZIA ALFA e CONSORZIO DI GARANZIA BETA non rappresentava un inadempimento della banca agli obblighi assunti con l'accordo transattivo che prevedeva espressamente la sola liberazione di SOCIETÀ S.R.L. e di FIDEIUSSORE e non di tutti i coobbligati; in ogni caso ex art. 1304 c.c. **la transazione stipulata dal creditore solo con alcuni debitori in solido non libera gli altri ma anzi non ha effetto se gli stessi non dichiarano di volersene avvalere**; pur non avendo parte attrice fornito alcuna notizia e documentazione circa la garanzia prestata da CONSORZIO DI GARANZIA ALFA e CONSORZIO DI GARANZIA BETA, queste ultime non erano comunque state liberate come risultava dalla lettera di CONSORZIO DI GARANZIA ALFA a BANCA SPA del 6.9.2007, immediatamente successiva alla proposta di SOCIETÀ SRL, nella quale si dava atto che con il pagamento a BANCA SPA delle somme versate da SOCIETÀ SRL a CONSORZIO DI GARANZIA ALFA quest'ultima nulla più avrebbe preteso da SOCIETÀ SRL; - anche le domande di annullamento della transazione per errore o dolo erano infondate e comunque generiche, e così pure quella riferita alla responsabilità della banca ex art. 1337 c.c. per violazione della buona fede; la transazione non era invalida (vi erano state reciproche concessioni) e al massimo la Banca avrebbe dovuto avvisare il debitore dell'escussione delle garanzie mettendo così la SOCIETÀ SRL in grado di valutare la complessiva convenienza della stessa; tuttavia l'attrice, che aveva proposto al riguardo domanda di risarcimento dei danni, non aveva dimostrato i danni subiti, non avendo neppure provato se e quanto aveva versato a CONSORZIO DI GARANZIA ALFA e CONSORZIO DI GARANZIA BETA, a titolo di cauzione o ad altro titolo e avendo prodotto documenti non pertinenti; - le altre domande erano così assorbite dal rigetto di quelle principali.

Avverso tale sentenza proponeva appello la SOCIETÀ SRL s.r.l. al quale resisteva BANCA SPA. All'udienza del 9.5.2017 le parti precisavano le conclusioni così come riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta a decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **PRIMO MOTIVO** di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione della transazione per inadempimento della banca.

Ritiene l'appellante che sia evidente il significato della lettera di BANCA SPA del 21.9.2007 (di accettazione della proposta transattiva di SOCIETÀ SRL); la banca in tale missiva accettava la definizione della controversia con SOCIETÀ SRL e con i suoi coobbligati, così facendo riferimento a tutti i coobbligati e non solo a SOCIETÀ SRL e a FIDEIUSSORE, ma anche a CONSORZIO DI GARANZIA ALFA e CONSORZIO DI GARANZIA BETA; il fatto che la lettera di proposta di SOCIETÀ SRL facesse riferimento solo a SOCIETÀ SRL, al (omissis) ai "debitori ceduti" non può essere interpretata nel senso voluto dal Tribunale (ossia con esclusione degli altri garanti CONSORZIO DI GARANZIA ALFA e CONSORZIO DI GARANZIA BETA) perché contrastante con la causa concreta della transazione da rivenirsi nell'esclusivo e massimo importo dell'esborso di SOCIETÀ SRL di € 160.000,00; in ogni caso, se il senso della lettera di SOCIETÀ SRL fosse quello indicato dal Tribunale, sarebbe evidente che BANCA SPA, rispondendo con la lettera del 21.9.2007 nella quale si precisava che la transazione definiva ogni rapporto di SOCIETÀ SRL e "dei suoi coobbligati", avrebbe formulato una controproposta (e non una accettazione, in quanto modificativa della proposta di SOCIETÀ SRL), poi accettata da SOCIETÀ SRL mediante il versamento della somma di € 160.000.

Quanto al richiamo all'art. 1304 c.c., secondo l'appellante lo stesso non era pertinente visto che il creditore aveva manifestato la volontà di liberare tutti i coobbligati sicché non era necessaria l'adesione degli altri condebitori in solido. Con riferimento poi alla ritenuta mancanza di prova del danno, doveva rilevarsi che, come già esposto in primo grado nella memoria ex art. 183 6° comma n.1 c.p.c.,

*Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca, n. 2096 del 20 settembre 2017*

il danno doveva identificarsi con le somme di € 19.806,37 (pacificamente pagata da CONSORZIO DI GARANZIA ALFA a BANCA SPA) e di € 8.513,55 (pagata da CONSORZIO DI GARANZIA BETA a BANCA) e con quelle di € 5.541,00 e di € 3.220,00 per perdite dei depositi cauzionali versati ai due garanti, per un totale di € 37.080,92, importo superiore a quello indicato in citazione pari a € 28.119,92 (ossia pari alle sole somme pagate dai garanti a BANCA SPA) .

Infine ritiene l'appellante che BANCA SPA non avesse mai contestato la natura di coobligate dei CONSORZI DI GARANZIA e dunque che fra i “coobligati” anche le stesse fossero ricomprese.

Parte appellata condivide il *decisum* del primo Giudice facendo rilevare che la transazione è intervenuta esclusivamente fra SOCIETÀ SRL e BANCA SPA e che le doglianze dell'appellante circa l'avvenuta trattenuta da parte dei CONSORZI del deposito cauzionale non sono pertinenti perché dovrebbero essere rivolte contro i CONSORZI e non contro la Banca che non aveva percepito tali somme.

Con il **SECONDO MOTIVO** l'appellante si duole del rigetto della domanda di annullamento della transazione per errore o per dolo sostenendo che il silenzio di BANCA SPA circa l'escussione di CONSORZIO DI GARANZIA ALFA e CONSORZIO DI GARANZIA BETA avrebbe rappresentato un dolo contrattuale che impone l'annullamento del negozio transattivo.

Con il **TERZO MOTIVO** l'appellante lamenta il mancato accertamento della responsabilità precontrattuale di BANCA SPA che avrebbe agito in malafede sempre tacendo a SOCIETÀ SRL gli accordi intervenuti con i due CONSORZI; l'omessa informazione rappresenta una violazione della buona fede che costituisce un canone operante sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di formazione del consenso e di interpretazione, quale estrinsecazione del generale obbligo di solidarietà costituzionalmente rilevante .

Anche in questo caso l'appellata condivide la decisione del primo Giudice evidenziando che, in caso di accertata inefficacia della transazione, la Banca potrebbe azionare il decreto ingiuntivo con gli interessi dal 2007 e che tutte le doglianze dell'appellante riferite ai rapporti bancari erano comunque coperte dal giudicato rappresentato dal decreto ingiuntivo non opposto.

Con il **QUARTO MOTIVO** l'appellante lamenta la nullità dell'accordo transattivo per carenza della causa concreta del contratto, atteso che il risparmio conseguito da SOCIETÀ SRL, rispetto a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo, era stato di soli € 3.000,00.

Parte appellata rileva la tardività della doglianza e sostiene che la causa concreta è quella che giustifica il contratto e non la motivazione individuale di una parte, e nel caso di specie vi erano state le reciproche concessioni.

Con il **QUINTO MOTIVO** l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di restituzione delle somme corrisposte a CONSORZIO DI GARANZIA ALFA e CONSORZIO DI GARANZIA BETA, sostenendo l'esistenza di prova dei versamenti relativi; richiamando i documenti e gli atti del primo grado l'appellante rileva che la banca non ha mai contestato quanto incassato dalle Confidi e gli importi delle cauzioni.

Con l'**ULTIMO MOTIVO** l'appellante ripropone le doglianze svolte in primo grado sul presupposto della risoluzione o annullamento della transazione, riferite agli addebiti asseritamente illegittimi operati da BANCA SPA nei rapporti con SOCIETÀ SRL sui conti intrattenuti.

Parte appellata contesta specificamente dette doglianze richiamando comunque la valenza di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.

*Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca, n. 2096 del 20 settembre 2017*

**Il PRIMO MOTIVO** è infondato.

Innanzitutto è pacifico che la transazione oggetto di causa sia stata conclusa solo fra SOCIETÀ SRL e FIDEIUSSORE, da un lato, e la Banca dall'altro; i due CONSORZI DI GARANZIA non hanno sottoscritto tale transazione né hanno dichiarato di volersene avvalere, sicché la loro escussione da parte della banca è pienamente legittima.

L'appellante allega l'inadempimento alla transazione della banca che, a loro avviso, avrebbe assunto nei loro confronti l'obbligo di non escutere le garanzie prestate dai due CONSORZI DI GARANZIA: tale obbligo, in sostanza, rappresenterebbe una ulteriore concessione fatta dalla banca nell'ambito dell'accordo transattivo, obbligo che peraltro la banca non avrebbe adempiuto agendo invece in modo contrario. Di qui discenderebbe, secondo l'appellante (con argomenti sviluppati nei successivi motivi) l'inefficacia della transazione con l'risorgere dei suoi diritti (di ripetizione di indebito) collegati ai conti intrattenuti e alle condizioni illegittimamente applicate, nonché il suo diritto al risarcimento del danno (da quantificarsi in misura pari al maggior esborso sostenuto da SOCIETÀ SRL rappresentato sia dalle somme che le Confidi hanno versato a BANCA SPA sia dalle cauzioni incamerate dai CONSORZI DI GARANZIA).

Dalla lettura della lettera di SOCIETÀ SRL e FIDEIUSSORE del 4.9.2007 e della lettera di BANCA SPA del 21.9.2007 non emerge tuttavia l'assunzione da parte della banca di un siffatto obbligo.

La prima – contenente la proposta di SOCIETÀ SRL e di FIDEIUSSORE - precisa chiaramente e inequivocabilmente che con il pagamento di € 160.000 da parte di SOCIETÀ SRL e di FIDEIUSSORE la Banca avrebbe dovuto rinunciare ad avvalersi del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto “notificati il 28.06.2007 nei confronti della SOCIETÀ SRL s.r.l. e del garante signor FIDEIUSSORE” e che con detto versamento “*la creditrice nulla avrà più a pretendere nei confronti della SOCIETÀ SRL s.r.l. , del signor FIDEIUSSORE e degli eventuali debitori ceduti*”.

E' evidente che detta proposta non contemplava affatto la necessità che, nell'ambito dell'accordo transattivo, la banca rinunciasse ad avvalersi delle garanzie prestate dai due CONSORZI DI GARANZIA, non essendo tali garanzie neppure menzionate dalla debitrice e del fideiussore dai quali proveniva la proposta transattiva e che erano ben a conoscenza dell'esistenza di tali garanzie proprio perché da loro stipulate. Come già rilevato dal Tribunale, la menzione, in detta lettera, degli “*eventuali debitori ceduti*” non è certo riferibile AI due CONSORZI DI GARANZIA che mai avevano assunto tale veste, ma era riferibile ai rapporti di anticipazione di crediti commerciali portati da fatture , contratti ecc. e quindi appunto ai “*debitori ceduti*”; nessun dubbio può esservi in proposito alla luce del chiaro significato tecnico della espressione “*debitori ceduti*”, stante anche la provenienza della proposta transattiva da un legale.

In conclusione, dal contenuto della proposta transattiva si evince chiaramente che SOCIETÀ SRL e FIDEIUSSORE non intendevano affatto richiedere alla Banca la rinuncia alle garanzie dei due CONSORZI DI GARANZIA né condizionare la loro proposta a tale rinuncia.

La risposta della banca è coerente con la proposta. Si legge infatti nella lettera del 21.9.2007 che “con riferimento alla proposta da Voi avanzata” - ”considereremo definita ogni obbligazione assunta da SOCIETÀ SRL s.r.l. e dai suoi coobbligati”.

Il fatto che la banca abbia fatto riferimento “*ai suoi coobbligati*” utilizzando il plurale, allorché la proposta proveniva solo dal debitore principale e da un solo coobbligato (FIDEIUSSORE), sicché sarebbe stato più corretto indicare “*e dal suo coobbligato*”, non appare un elemento idoneo e sufficiente per far ritenere, come vorrebbe parte appellante, che la banca avesse modificato la proposta ricevuta , formulando una controproposta, con la quale si obbligava a liberare tutti i garanti e non solo il FIDEIUSSORE.

Il tenore lettera della lettera della banca, che esordisce facendo riferimento alla proposta formulata dagli appellanti e che riproduce i termini della stessa, e l'interpretazione sostanziale e secondo buona fede di tale missiva, non consentono infatti di ritenere che la banca abbia inteso formulare una differente proposta contenente obblighi maggiormente gravosi per sé tanto più in assenza di qualsivoglia richiesta in questo senso proveniente dalla controparte. E' infatti evidente che la banca non aveva alcun interesse a modificare la proposta degli appellanti assumendo un obbligo verso gli stessi ulteriore rispetto a quelli indicati dagli appellanti e dunque mai richiesto, di cui le parti mai avevano trattato ed inoltre anche a sé sfavorevole.

Deve pertanto confermarsi quanto statuito dal Giudice di primo grado; l'accordo transattivo intercorso fra le parti prevedeva unicamente la liberazione di SOCIETÀ SRL s.r.l. e del fideiussore OMISSIS, sicché la Banca non si è resa inadempiente a tale accordo incassando somme dai due CONSORZI DI GARANZIA.

L'assunzione dell'obbligo, da parte della banca, di liberare anche i due CONSORZI DI GARANZIA non può neppure essere ricavata sulla base della asserita non contestazione da parte della banca della prospettazione di parte appellante; ciò che infatti la Banca non ha contestato è che le due Confidi avessero prestato garanzia, mentre ha invece espressamente e sempre contestato di aver inteso liberare anche le stesse.

Il **SECONDO MOTIVO** riguardante il rigetto della domanda di annullamento per errore e/o dolo è anch'esso infondato.

La domanda in primo grado non è mai stata coltivata in modo specifico, non avendo mai l'appellante provato o offerto di provare che nell'ambito delle trattative fra le parti le stesse avessero mai preso in considerazione l'esistenza di dette garanzie dei due CONSORZI DI GARANZIA.

Entrambe le parti infatti erano pienamente a conoscenza di tali garanzie, sia SOCIETÀ SRL che le aveva richieste ed ottenute, versando inoltre le relative somme dovute, sia la Banca a cui beneficio erano state prestate. Proprio la conoscenza di tale circostanza da parte dell'appellante esclude la configurabilità di un dolo contrattuale; il silenzio della banca circa la escussione delle garanzie non può infatti assurgere a dolo contrattuale in presenza della perfetta conoscenza da parte dell'appellante dell'esistenza di tali garanzie e del fatto che essa stessa aveva richiesto che la Banca si obbligasse solo a liberare SOCIETÀ SRL e FIDEIUSSORE, senza richiedere in alcun modo la liberazione degli altri garanti. Per gli stessi motivi non può configurarsi alcuna responsabilità precontrattuale della banca.

Entrambe le parti, *in primis* parte appellante dalla quale è scaturita la proposta transattiva, non hanno mai considerato l'esistenza delle altre garanzie prestate dai due CONSORZI DI GARANZIA; la piena conoscenza da parte dell'appellante dell'esistenza delle medesime rende il comportamento della Banca – di silenzio sul punto – non censurabile; è vero che anche il silenzio, ossia la mancata informativa da parte di un contraente nell'ambito delle trattative su talune circostanze, può rappresentare la violazione del canone di buona fede ed essere fonte di responsabilità precontrattuale; tuttavia ciò è dovuto proprio perché, mediante tale silenzio, si configura una asimmetria informativa delle parti sull'oggetto del contratto o sulle sue conseguenze, mentre nel caso di specie la conoscenza da parte dell'appellante dell'esistenza di dette garanzie, ed anche dell'esborso già effettuato da SOCIETÀ SRL nei confronti dei due CONSORZI DI GARANZIA (fra l'altro elemento, quest'ultimo, nella disponibilità conoscitiva della sola appellante) fa sì che non si possa ritenere sussistente alcun obbligo informativo da parte della banca della esistenza di dette garanzie (proprio perché già ben note all'appellante) e rende quindi il comportamento della Banca immune da violazione del canone di buona fede.



*Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca, n. 2096 del 20 settembre 2017*

Altrettanto infondato è il motivo inerente la nullità dell'accordo transattivo per carenza di causa in concreto alla luce della asserita non convenienza, per la SOCIETÀ SRL, dell'accordo concluso che avrebbe fatto risparmiare, rispetto alle somme di cui al decreto ingiuntivo e al precetto, solo una cifra irrisoria.

In proposito va rilevato innanzitutto che la sommatoria, rispetto agli importi incassati globalmente dalla banca, anche delle cauzioni trattenute dai due CONSORZI DI GARANZIA non appare corretta nell'ambito della valutazione delle reciproche concessioni. Infatti, pur non avendo parte appellante prodotto alcun documento dal quale sia possibile ricavare le discipline delle garanzie delle Confidi e dunque la specifica causa dell'introito da parte delle stesse delle cauzioni versate (che presumibilmente è ricollegata all'inadempimento del debitore principale), è pacifico che la Banca non ebbe in alcun modo ad incassare le somme versate dagli appellanti ai due CONSORZI DI GARANZIA a titolo di cauzione.

Poiché l'esame dall'esistenza in concreto della causa del negozio transattivo deve essere svolta tenendo presente le sole parti di tale negozio, è evidente che le somme trattenute dai due CONSORZI DI GARANZIA non possono entrare in tale valutazione; di conseguenza è corretto il ragionamento del primo Giudice là dove ha ritenuto che sussista la causa in concreto della transazione, poiché la Banca ha rinunciato ad una parte del suo credito non irrisoria (circa € 12.000).

Il rigetto dei motivi di appello in ordine alla risoluzione per inadempimento della transazione, all'annullabilità per vizi della volontà e alla nullità della stessa, ed alla responsabilità precontrattuale dell'appellata assorbe gli ulteriori motivi inerenti, da un lato, la determinazione del danno, dall'altro l'illegittimità delle condizioni applicate, non senza evidenziare che in ogni caso la pretesa inefficacia della transazione (per i motivi addotto dagli appellanti) avrebbe travolto anche la rinuncia della Banca ad avvalersi del decreto ingiuntivo, ormai divenuto definitivo, in quanto impegno assunto dalla Banca proprio nell'ambito delle reciproche concessioni di cui all'accordo transattivo.

Il rigetto dell'appello comporta la condanna della parte appellante, soccombente, alla rifusione delle spese di lite di questo grado a parte appellata; le stesse si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, delle fasi di studio, introduttiva e decisoria nei loro valori medi e così complessivamente in € 9.515,00 oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA; sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115 ossia del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da SOCIETÀ SRL S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 28.4.2015; dichiara tenuta e condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellata delle spese di questo grado di giudizio liquidate in complessivi € 9.515,00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA; dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115 ossia del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione Civile in Torino il 15.9.2017.

**Il Consigliere est.**  
**Dott.ssa Federica La Marca**  
**Il Presidente**  
**Dott. Luigi Grimaldi**

*Sentenza, Corte d'Appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. La Marca, n. 2096 del 20 settembre 2017*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS